

Pensioni - Fondo volo - Liquidazione in capitale di quota della pensione - Domande presentate anteriormente al 1 luglio 1997 - Coefficienti di calcolo - Individuazione - Applicabilità dei coefficienti previsti per la determinazione della riserva matematica ai sensi della legge n. 1338 del 1962 - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. Unite – 20.10.2009 n. 22154 – Pres. Carbone – Rel. La Terza – P.M. Iannelli (diff.) – INPS (Avv.ti Riccio, Biondi, Valente) – G.M. (Avv. Amadori)

Ai fini della determinazione della misura della quota di pensione in capitale, spettante agli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, non sono applicabili i coefficienti previsti per la determinazione della riserva matematica dal D.M. 19 febbraio 1981.

FATTO - Con la sentenza in epigrafe indicata del 28 dicembre 2005 la Corte d'appello di Trento confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta nei confronti dell'INPS da G.M., il quale - premesso di essersi collocato in pensione il primo gennaio 1988 e di avere avanzato all'INPS domanda per ottenere dal Fondo Volo cui era stato iscritto, la pensione di anzianità con la liquidazione di una quota in capitale, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 859 del 1965 - aveva lamentato che l'Istituto aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione, avendolo calcolato non in base alla tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, ma in base a coefficienti diversi ed inferiori, così violando la previsione del citato art. 34, per cui il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai "coefficienti in uso presso l'INPS", i quali, sosteneva il ricorrente, non potevano che essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/62, che era l'unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica. La Corte territoriale disattendeva la tesi dell'INPS - per cui non potevano assimilarsi e sottoporsi allo stesso trattamento due situazioni diverse, come, da una parte, il riscatto a carico dell'assicurato per integrare una base contributiva e, dall'altra, la capitalizzazione della pensione - osservando che, nel primo caso, l'assicurato compie una valutazione delle proprie aspettative di vita e versa oggi, nel caso della riserva matematica, un capitale nella prospettiva di fruire di una pensione di misura tale da essere più favorevole di una messa a frutto alternativa del medesimo capitale; nel caso della capitalizzazione l'assicurato compie una valutazione di segno opposto, ma perfettamente speculare. Entrambe le scelte, ossia, sia versare in anticipo o ricevere in anticipo il capitale, essendo specularmente identiche, devono, logicamente, essere assoggettate ad identici coefficienti. Avverso detta sentenza l'INPS propone ricorso con un unico complesso motivo.

Resiste il pensionato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, la prima in vista della udienza di discussione presso la sezione Lavoro, la seconda in vista dell'udienza delle Sezioni unite, cui la causa è stata rimessa quale questione di massima di particolare importanza.

DIRITTO

Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 34 legge n. 859 del 1965, dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, in relazione al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, nonché all'art. 12 delle preleggi.

Sostiene l'Istituto la bontà del suo operato, avendo applicato i coefficienti di capitalizzazione elaborati per la compilazione del bilancio tecnico del Fondo Volo, prima del 1967 e poi del 1988, mentre non sarebbero applicabili i criteri di cui al D.M. del 1981 emanati per calcolare la riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1981, essendo questa operazione del tutto diversa da quella che comporta la capitalizzazione della quota di pensione.

Il ricorso è fondato.

1. Va preliminarmente rilevato che il Fondo Volo concerne una gestione speciale costituita presso l'INPS, recante regole specifiche per questa categoria di personale, profondamente diverse da quelle vigenti nell'AGO, dal momento che è stato costituito proprio in ragione della particolarità, rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, dell'attività prestata dalla "gente dell'aria", ad esempio per quanto riguarda l'età pensionabile ancorata, per lungo tempo, all'età di quarantacinque anni.

La normativa che lo regola si compendia, in via generale, nella legge 13 luglio 1965, n. 859, successivamente modificata da molteplici disposizioni (legge 30 luglio 1973 n. 484, nella legge 31 ottobre 1988 n. 480, nel d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164, nell'art. 59 comma 2 legge 27 dicembre 1997 n. 449) volte progressivamente a ridurre la misura della quota di pensione da capitalizzare, ma che non riguardano la questione che interessa, la quale attiene, non già alla misura di detta quota, ma ai coefficienti da utilizzare per calcolare la capitalizzazione. L'evoluzione normativa è culminata con l'art. 1 quater comma 3 del D.L. 5 ottobre 2004 n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004 n. 291, che ha definitivamente eliminato la facoltà di capitalizzazione, sia a causa della estrema onerosità del meccanismo per il Fondo erogatore, sia perché, costituendo una sorta di *unicum* nel sistema previdenziale attuale, non risultava più coerente con la tendenza alla armonizzazione dei trattamenti pensionistici.

2. La citata legge n. 859/65 all'art. 34, prevedeva - nella sua originaria formulazione - la possibilità, a richiesta dell'iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante.

L'art. 34 prevedeva *"L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia*

corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale".

Il problema che si pone nella presente controversia è il seguente: quale sia il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della suddetta quota di pensione, e precisamente se operino i coefficienti che l'INPS ha applicato, elaborandoli autonomamente sulla base della gestione tecnica del Fondo, oppure operino, e quindi si sarebbero dovuti applicare, come sostengono i pensionati, quelli previsti dal DM 19 febbraio 1981, che aggiorna i precedenti di cui al DM 27 gennaio 1964, elaborati per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, attraverso i quali si perviene ad un maggiore importo della quota di pensione capitalizzata, che viene appunto richiesta nel presente giudizio.

E' pacifico, e proprio per questo sorge la questione, che al momento di entrata in vigore della legge n. 859/63 mancavano tabelle di capitalizzazione specifiche per gli iscritti al Fondo volo.

La disamina viene limitata alla disciplina concernente le domande di pensione presentate anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 29 aprile 1997 n. 164, giacché è pacifico che questo sia il caso di specie, mentre per le domande presentate successivamente si pongono problemi diversi da trattare specificamente.

3. L'operato dell'INPS non appare corretto.

In proposito non si possono che richiamare le argomentazioni svolte da questa Corte con la sentenza n. 7132 del 23 marzo 2007(1), la quale, pur non condivisibile quanto alle conclusioni, ha affermato che era preclusa all'Istituto la elaborazione di tariffe autonome per la capitalizzazione della quota di pensione. Si è osservato in detta pronunzia che, alla mancanza di specifiche tariffe, non poteva supplire l'INPS stesso in sede di compilazione del bilancio tecnico della gestione del Fondo. L'art. 34 della legge medesima, nel far riferimento ai "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" presso l'INPS, non ha certo inteso demandare allo stesso la determinazione dell'ammontare della somma dovuta, non essendo ipotizzarle che la quantificazione dell'obbligazione sia rimessa ad una determinazione dello stesso debitore della prestazione, per cui tale disposizione ha presupposto comunque una eteronormazione, anche solo a livello di mero atto amministrativo a carattere generale.

Deve poi anche considerarsi che all'epoca di istituzione del Fondo volo (L. n. 859 del 1965, art. 1) i "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" (art. 34 della stessa legge) non potevano certo essere quelli che solo in seguito avrebbero potuto essere iscritti nel bilancio tecnico della gestione del Fondo stesso, i quali all'epoca ovviamente non esistevano e quindi non potevano affatto considerarsi "in uso".

4. Resta da accertare se la legittimità dell'operato dell'INPS sia da riconoscere in applicazione di

una norma di recente sopravvenuta, ossia l'art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per il 2008) che dispone: *“Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 4803, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”*. Non è necessario, in questa sede, decidere se si tratti di norma di interpretazione autentica o no, ed esaminare, se del caso, i rilievi di illegittimità costituzionale che sono stati sollevati, giacché la disposizione non è applicabile al caso di specie.

E' ben vero che il Consiglio di amministrazione dell'INPS ha adottato la deliberazione n. 302 del 4.8.2005, con cui ha approvato i nuovi coefficienti di capitalizzazione, precisando che questi hanno effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997 e fino al dicembre 2004. Nel caso di specie però la pensione, come già rilevato, aveva decorrenza anteriore, onde detta delibera del 2005 è inapplicabile nella specie.

Invero, per le pensioni aventi decorrenza in data anteriore al primo luglio 1997, vi era sì una delibera precedente, ma era stata emessa non già dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, come la citata legge del 2007 prescrive, ma dal Comitato di vigilanza sul Fondo Volo (previsto dall'art. 6 della legge n. 859 del 1965) che reca la data dell'8 marzo 1988, la quale determinò appunto i coefficienti che l'Istituto ha applicato nel corso del tempo a partire dalle pensioni dell'anno 1980.

A detta delibera ed ai relativi coefficienti non vale a conferire legittimità la legge del 2007, giacché se questa poteva “sanare” l'operato dell'Istituto che fosse frutto di una delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, non può invece sanare l'operato che è frutto della delibera di un organo diverso, come il Comitato di vigilanza sul Fondo, che dalla nuova legge non è affatto contemplato.

5. Alla infondatezza della tesi dell'INPS, non consegue però necessariamente - e contrariamente a quanto ritenuto dalla già citata sentenza di questa Corte n. 7132 del 2007 - l'adesione alla tesi dei pensionati che propugnano (e perciò chiedono le differenze pensionistiche), la operatività delle tabelle di capitalizzazione di cui al DM 19 febbraio 1981, che, come detto, costituisce aggiornamento della precedente tabella di cui ai DM 27 gennaio 1964, emanata per il calcolo della riserva matematica, e che, secondo la loro tesi sarebbe l'unica allora “in uso” presso l'INPS.

Invero, una volta esclusa la operatività della legge “interpretativa” del 2007 per quanto riguarda le pensioni da liquidare anteriormente al luglio 1997, ed una volta accertato che non era consentito,

all'Istituto, elaborare autonomamente le tabelle di capitalizzazione, non resta all'interprete che reperire nella legislazione vigente all'epoca di entrata in vigore della legge di costituzione del Fondo volo n. 859 del 1965, quali fossero i coefficienti di capitalizzazione che erano allora "in uso" presso l'INPS.

Poiché non vi erano, e non potevano esservi, a quell'epoca, coefficienti specifici per il Fondo Volo, che veniva istituito proprio con quella legge (essendo il personale di volo in precedenza assicurato presso la "Cassa nazionale della gente dell'aria"), non si può che fare riferimento ai coefficienti che erano "in uso" presso l'Istituto ad altri fini e per altre gestioni previdenziali, andando alla ricerca della normativa risalente ormai ad anni remoti.

5.1. Nel momento di entrata in vigore della legge n. 859/65, contrariamente a quanto sostenuto dai pensionati, non vi era una sola, ma tre tabelle dei coefficienti di capitalizzazione presso l'INPS, nessuna delle quali, è bene sottolinearlo, risultava approntata, per fini analoghi, ossia per il calcolo della capitalizzazione della quota di pensione, essendo questo un istituto sconosciuto nella legislazione sulla assicurazione generale lavoratori dipendenti.

Una delle tabelle era quella, invocata dai pensionati, di cui al DM del 27 gennaio 1964 prevista dall'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338, operante solo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, che si applicava per il calcolo della riserva matematica necessaria per la creazione di una rendita vitalizia: al verificarsi di una omissione contributiva, non più sanabile a causa della prescrizione maturata, si faceva obbligo al datore di lavoro di versare all'INPS un certo capitale (riserva matematica) tale da costituire la provvista per consentire all'Istituto di erogare la pensione che sarebbe spettata ove i contributi fossero stati effettivamente versati.

5.2. L'altra tabella è quella del R.D. n. 1403 del 1922, che è invero ancora in vigore, non essendo stata mai aggiornata e che viene ancora usata per procedere alla liquidazione del danno futuro (cfr. tra le tante Cass. n. 12124 del 19 agosto 2003) concernente il calcolo delle pensioni degli iscritti alle assicurazioni facoltative, emesso ai sensi del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 "*Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia*" e del relativo regolamento approvato con regio decreto 29 febbraio 1920 n. 245, modificato dall'art. 61 del RD 28 agosto 1924 n. 1422. Quando venne istituita, con il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, rassicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione - dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi eccedenti determinati livelli (art. 2), nonché la totalità dei lavoratori autonomi - indussero il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione facoltativa, già costituente, in una certa epoca, l'unica forma assicurativa. Detta assicurazione facoltativa consisteva in versamenti

volontari, effettuati direttamente dai soggetti non compresi nell'obbligo assicurativo, i quali davano luogo alla costituzione di una riserva matematica, che costituiva la provvista, non già per una pensione, ma per una rendita vitalizia. Disponeva infatti il citato art. 61 del regolamento del 1924 che *“La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della (allora) Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in base alle tariffe approvate con decreto reale e vigenti al momento di ciascun versamento”*.

5.3. La terza tabella era quella prevista dall'art. 15 comma 4 lett. d) della legge 20 febbraio 1958 n. 55 in tema di trasferimento all'INPS, ormai ente accentratore di tutte le assicurazioni, delle posizioni assicurative già esistenti presso casse o fondi aziendali. Si prevedeva che per gli iscritti ai fondi o alle casse, che li avevano lasciati senza conseguire la pensione, la cassa o il fondo dovessero versare all'Istituto la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che l'interessato avrebbe percepito se fosse stato sempre assicurato all'INPS. Si precisava nel suddetto articolo che *“Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale...”*. In ottemperanza a detta disposizione fu emanato il DM del 2 febbraio 1960.

6. Erano dunque “in uso” presso l'INPS, alla data di costituzione del Fondo Volo, queste tre tabelle di coefficienti, e non già solo quella del 1964 per la determinazione della riserva matematica, come sostengono i pensionati.

Nè per individuare quella applicabile, la legge fornisce elementi, posto che fa generico riferimento, come già detto, *“ai coefficienti in uso presso l'Inps”*.

I pensionati, appunto sul presupposto che la tabella del 1964 per la costituzione della riserva matematica, fosse l'unica “in uso” alla data di entrata in vigore della legge del 1965, sostengono che la medesima dovrebbe essere loro applicata, e per di più applicata come modificata del DM del 1981.

La tesi non risulta condivisibile perché nella legge del 1965 sul Fondo Volo non si trova alcun riferimento alla legge n. 1338/62, sulla costituzione della riserva matematica, si da poter individuare, tra le tre all'epoca esistenti, proprio la tabella del 1964 che ad essa si riferiva.

7. La applicazione della tabella del 1964 risulta preclusa anche in ragione delle profonde diversità tra i due istituti, ossia tra quello della riserva matematica e quello della capitalizzazione della quota di pensione: per quanto riguarda la prima, l'onere della sua costituzione grava sul datore di lavoro (ovvero, in alcuni casi, del lavoratore), mentre l'INPS non sopporta un onere immediato, anche se, successivamente, dovrà ovviamente erogare una maggiore pensione ma con una spesa frazionata nel corso del tempo. Si tratta di istituto necessario nel sistema previdenziale, non essendo consentito

che la tutela assicurativa venga meno, o sia decurtata, nel caso di evasione dall'obbligo contributivo.

Viceversa la capitalizzazione di una quota della pensione spettante all'iscritto al Fondo Volo, grava sul Fondo medesimo, che eroga appunto, immediatamente, in forma capitale, una parte della pensione, mentre senza la capitalizzazione avrebbe diluito nel tempo il suo impegno economico. Inoltre, l'erogazione di quel capitale costituisce una forma di finanziamento che esula dai fini istituzionali della tutela previdenziale.

7.1. Ma anche quanto al meccanismo di calcolo, quello prefigurato dalla legge n. 1338/62, per la riserva matematica, non sembra affatto adeguato per la determinazione della capitalizzazione della quota di pensione, perché, in termini attuariali, non si tratta della stessa identica operazione di calcolo, e neppure si può dire che i coefficienti previsti per la omissione contributiva, stabilendo solo una equivalenza tra un capitale (la riserva matematica) ed una rendita vitalizia (il trattamento pensionistico), sarebbero utilizzabili anche per l'equivalenza inversa tra trattamento pensionistico e capitale, come previsto dall'art. 34 della legge n. 859/65.

La riserva matematica, infatti, essendo commisurata ad una prestazione che si proietta nel futuro, viene calcolata avendo riguardo, non solo alla suddetta equivalenza, ma ad altri due importanti fattori che la alterano determinandone l'aumento: alla possibilità che leggi future introducano miglioramenti della pensione dovuta ed al fatto che la pensione che si va a costituire è reversibile.

L'onere posto a carico del datore, e quindi la provvista di cui l'INPS deve disporre, vengono pertanto commisurati in modo da tenere conto, non solo del rapporto tra capitale da versare e rendita da erogare, ma anche dei detti due ulteriori fattori, che ne determinano la maggiorazione.

La capitalizzazione della quota di pensione invece non comporta alcuna proiezione nel futuro, trattandosi solo di risalire, dalla quota di pensione, alla capitalizzazione secondo i coefficienti della vita media, e non sconta il rischio né di futuri aumenti, né della reversibilità.

Si vuoi dire cioè che i criteri di calcolo per la determinazione della riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia hanno delle peculiarità, in termini di maggior peso economico, che non sembra ne consentano l'uso per il calcolo della capitalizzazione della quota di pensione del Fondo volo.

Per quest'ultimo istituto sembra invero più coerente l'applicazione di una delle altre tabelle "in uso", e cioè quella di cui al DM n. 1403 del 1922, che non è stata mai né modificata né aggiornata, e che, questa sì, reca solo l'equivalenza, sulla base dei dati demografici concernenti la vita media, tra una somma periodica e un capitale.

7.2. Se dunque non si può asserire che i coefficienti da applicare fossero quelli della tabella del 1964 per la costituzione della riserva matematica, ancor meno si possono ritenere applicabili le sue

modifiche. Invero i pensionati, a sostegno della domanda intesa ad ottenere le differenze sulla quota di pensione capitalizzata, hanno riconosciuto, in contro ricorso, di avere percepito, attraverso i criteri elaborati autonomamente dall'Inps, una capitalizzazione maggiore di quella spettante con l'utilizzo della tabella di cui al DM 27 gennaio 1964, per il calcolo della riserva matematica.

La loro pretesa si fonda invece sulla applicazione del successivo DM 19 febbraio 1981, che ha modificato quello del 1964, aumentandone i coefficienti.

E' opportuno esaminare anche questa prospettazione, che risulterebbe invero superflua alla luce di quanto già detto, perché le ragioni della sua infondatezza avvalorano ulteriormente la risposta negativa.

7.3. In primo luogo l'art. 34 della legge del 1965 con il riferimento "ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale" opera un rimando "statico" a quelli all'epoca vigenti e non già un rinvio "dinamico" alle eventuali e successive modifiche, che sarebbe stato oltremodo pericoloso se fatto "al buio" con una delega in bianco a, necessariamente ignote, tabelle future, considerando soprattutto, come sopra rilevato, che i coefficienti di riferimento non potevano che essere quelli "già in uso" a fini diversi dalla capitalizzazione. Una simile "delega" avrebbe rischiato di compromettere la gestione economica del Fondo. Ed infatti, ciò che poteva essere economicamente compatibile nell'ambito della Assicurazione Generale Obbligatoria dei Lavoratori Dipendenti (AGO), ossia nella gestione maggiore dell'Istituto, poteva non esserlo alla luce delle risorse nella ben più limitata gestione del Fondo Volo.

7.4. Si deve quindi concludere che il rinvio a coefficienti non specifici per il Fondo Volo ma riguardanti gestioni diverse, aventi regole e meccanismi parimenti diversi per il calcolo delle prestazioni, ed anche oneri economici profondamente diversi, non autorizza l'interprete a ritenere che quel rinvio sia di natura dinamica a tutte le modificazioni successive, che non avrebbero potuto tenere alcun conto dell'equilibrio finanziario del Fondo. Si tratta quindi di un rinvio "statico", per il fatto che, alla data di entrata in vigore della legge, non c'erano, né potevano esservi coefficienti specifici, per cui era necessitato il rimando a ciò che già esisteva.

8. Ciò premesso, la inapplicabilità al Fondo Volo del DM del 1981 invocato dai pensionati, si desume anche altrove, e cioè dalle sue medesime previsioni. Il titolo è il seguente: "*Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*". Si enuncia quindi che le nuove tabelle valgono solo per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (cfr. anche il n. 1 delle istruzioni: "*La presente tabella si applica quando è chiesto il riconoscimento nell'assicurazione generale obbligatoria....*"), ossia per la gestione dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi del Fondo Volo che è una gestione, parimenti esistente presso l'INPS, che fa parte però delle gestioni "sostitutive" dell'AGO, e che si

caratterizza, come già rilevato, per una normativa profondamente diversa.

E' ben vero poi che nelle istruzioni contenute in tabella si prescrive che *“La tariffa medesima trova inoltre applicazione in tutti i casi in cui norme di legge rinviino espressamente alla procedura di cui all’art. 13 citato, ovvero sia possibile fare ricorso a tale procedura”*. Tuttavia - oltre al fatto che né nella legge istitutiva del Fondo 859/65, né nelle sue successive modifiche si trova alcun riferimento alla *“procedura di cui all’art. 13”* - va considerato che questa clausola è pur sempre subordinata alla premessa di cui sopra, e cioè che si versi nella Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

8.1. La applicazione al Fondo Volo del DM del 1981 è ancor più da escludersi se si ha riguardo alla sua parte motivazionale. Esso, infatti, sostituisce, per sua espressa previsione, sia il DM del 27 gennaio 1964, per l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/62, sia il DM 2 febbraio 1960, per l'applicazione dell'art. 15, comma 4, lett. d) della legge 20 febbraio 1958 n. 55 (di cui si è fatta menzione al precedente punto 5.3). La motivazione del decreto è la seguente: *“Considerato che, in seguito alle innovazioni ed ai miglioramenti intervenuti nell’ambito della assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i coefficienti contenuti nelle tariffe succitate risultano inadeguati a fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 13 della legge 20 febbraio 1958 n. 55 e dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338...”*. Da ciò si desume che detta nuova tabella del 1981 è stata introdotta, in sostituzione delle precedenti, non già in considerazione dell’andamento demografico, con allungamento della vita media ecc, e cioè di eventi che avrebbero interessato anche il Fondo Volo, ma in considerazione di *“innovazioni e miglioramenti”* introdotti nel corso del tempo nella gestione AGO e solo in essa.

Non si hanno dunque elementi per affermare che i nuovi coefficienti del 1981 si debbano applicare anche per la capitalizzazione della quota di pensione di anzianità, come previsto dall’art. 34 della legge istitutiva del Fondo. Se la precedente tabella di cui al DM del 1964 potrebbe ritenersi astrattamente applicabile anche per la capitalizzazione del Fondo Volo, a cagione della mancanza di tabelle specifiche alla data della sua costituzione, altrettanto non può dirsi per la tabella del 1981, che espressamente e motivatamente regola solo i coefficienti che interessano l’AGO e che nessun cenno fa né al Fondo Volo specificamente, che pure operava ormai da oltre quindici anni, nè ad altri elementi che in qualche modo potevano interessarlo.

D'altra parte ben permaneva nel corso del tempo la diversità tra la gestione AGO e quella del Fondo Volo, dal momento che il lento percorso di armonizzazione tra le gestioni INPS, ha avuto inizio solo con l’emanazione della legge 8 agosto 1995 n. 335. Peraltro, per apprezzare l’ambito di diversità esistente ancora in epoca relativamente recente, si può citare l’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 che, per il Fondo Volo, ha mantenuto ferma l’età pensionabile di vecchiaia, la quale, in

uno dei casi enumerati dall'art. 6 comma 1 dalla legge n. 480/88, poteva essere, (in presenza di una certa provvista contributiva) anche di soli quarantacinque anni, mentre nel regime generale, negli stessi anni 1994/1995, si richiedeva il compimento di sessantuno anni.

Pertanto, anche considerate le forti differenziazioni dell'età pensionabile, sembra incongruo applicare, per la capitalizzazione della quota di pensione del Fondo Volo, i medesimi coefficienti usati per la determinazione della riserva matematica nell'AGO.

9. Conclusivamente, la domanda intesa ad ottenere le differenze di capitalizzazione della quota di pensione in forza della applicazione dei coefficienti di cui al DM del 1981, è infondata.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all'esito del principio enunciato, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Nulla per le spese dell'intero processo, trattandosi di causa previdenziale cui va applicato l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non operando *ratione temporis* il disposto dell'art. 42 comma 11 del DL 30 settembre 2003 n. 326, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2007, p. 426